



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 19 aprile 2019 n.67

(Ratifica Decreto-Legge 25 gennaio 2019 n.16)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto – Legge 25 gennaio 2019 n.16 - Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del sistema finanziario – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente la necessità e l'urgenza di garantire l'interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del sistema creditizio sammarinese, attraverso il sostegno di indifferibili operazioni di sistema atte a tutelare i depositanti;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 25 gennaio 2019;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 aprile 2019;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n. 2 del 18 aprile 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005, gli articoli 9, comma 5, e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33 comma 6 della Legge Qualificata n.3/2018

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 25 gennaio 2019 n.16 così come modificato a seguito dagli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DI OPERAZIONI A TUTELA DEL SISTEMA FINANZIARIO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto-legge ha l'obiettivo di salvaguardare e sostenere gli interessi dei risparmiatori e la stabilità del sistema economico e finanziario della Repubblica di San Marino.

(Art. 2 – Soppresso)

(Art. 3 – Soppresso)

Art. 4

(Garanzie dell'Eccellentissima Camera sulle risorse dei fondi previdenziali)

1. I crediti vantati dall'Istituto Sicurezza Sociale e da FONDISS nei confronti della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ovvero di banche sammarinesi, relativi a depositi o ad altre forme tecniche di impiego del patrimonio dei fondi previdenziali in passività o strumenti finanziari emessi dalle predette banche, con esclusione di quelle caratterizzate da clausole di subordinazione, sono coperte da garanzia dell'Eccellentissima Camera.

2. Altre forme di garanzia fideiussoria e/o patrimoniale già presenti a favore delle risorse dei fondi previdenziali non possono essere smobilizzate a fronte della garanzia rilasciata dallo Stato.

Art. 4 - bis
(Sospensione dei pagamenti)

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è così sostituito:
"1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualunque genere da parte del soggetto autorizzato o la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti del soggetto autorizzato. Il provvedimento di sospensione può essere emesso solo previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, la quale può emanare ordini circa le modalità di attuazione del provvedimento sospensivo.

La sospensione ha validità per un periodo non superiore a un mese, prorogabile più di una volta con le medesime formalità, per un periodo complessivo non superiore a ulteriori due mesi, salvo che, ricorrendo entrambe le seguenti condizioni:

- a) siano state individuate dagli organi della procedura possibili e concrete soluzioni allo stato di crisi del soggetto autorizzato e comportanti l'integrale e duratura sostituzione di tutti i membri degli organi di amministrazione e controllo cessati e del revisore;
- b) la conclusione del periodo di sospensione non consentirebbe l'attuazione delle predette soluzioni;

su istanza motivata dei commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, ai fini del superamento dello stato di crisi del soggetto autorizzato, con particolare riferimento alla tutela degli interessi di dipendenti e depositanti, l'autorità di vigilanza autorizzi ulteriormente la prosecuzione della sospensione dei pagamenti, comunque per una durata non superiore a ulteriori 90 giorni."

2. Le modifiche di cui al precedente comma trovano applicazione anche per le sospensioni dei pagamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 5
(Durata degli effetti)

1. Ad eccezione delle modifiche introdotte al comma 1 dell'articolo 82 della Legge 17 novembre 2005 n.165, il presente decreto-legge ha efficacia fino alla data del 31 luglio 2020. Non cessano gli effetti derivanti da cessione o creazione di rapporti giuridici, diritti, crediti o altri atti e disposizioni prodotti ai sensi del presente decreto-legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 aprile 2019/1718 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

